

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3369-A

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE LARIZZA)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di attività produttive (n. 3369)

**presentato dal Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato**

**di concerto col Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della difesa**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

**e col Ministro delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1998**

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Pareri:	
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 10
- della 13 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 11
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 12
Disegno di legge presentato dal Governo e testo proposto dalla Commissione .....	» 13

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge al nostro esame si propone di disciplinare in un unico testo alcune normative relative al settore delle attività produttive, in particolare per quanto riguarda la politica degli incentivi agli investimenti, alcuni aspetti di politica industriale relativi al settore aerospaziale e alcune problematiche del settore terziario.

Il provvedimento ha lo scopo di utilizzare e rendere disponibili risorse già stanziare nell'ultima legge finanziaria, manovra indispensabile che tuttavia dal prossimo anno non sarà più necessaria, per effetto della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 1998.

Vengono completati un insieme di interventi i cui obiettivi principali sono una rapida ed efficace attuazione di importanti disposizioni inserite nelle leggi finanziarie e la modifica e l'adattamento di meccanismi insiti nelle leggi di incentivazione che necessitano di tempestivi aggiustamenti, sia nella fase istruttoria della domanda sia nella fase finale di erogazione della spesa.

Obiettivo di fondo è la ricerca di automatismi fondati sulla linearità e sulla trasparenza nella erogazione degli incentivi, in grado quindi di dare certezza al mondo delle imprese, di funzionare quali regolatori di una parte non secondaria dell'approvvigionamento finanziario delle imprese soprattutto nelle aree depresse e di stimolare l'emersione del sommerso.

Ritengo utile, in primo luogo, mettere in evidenza che i vari articoli trattano argomenti di diversa valenza. Non ci troviamo certamente di fronte ad un progetto organico di politica industriale, ma ad un tentativo di sanare, chiudere, questioni aperte da anni e anche ad un impegno teso a sostenere la capacità competitiva del sistema pro-

duttivo italiano, soprattutto nei settori a tecnologia avanzata. Più in generale, si può dire che il vecchio e il nuovo - non solo in senso temporale - si mescolano e forse in questa fase non si poteva fare diversamente. Quindi, dobbiamo analizzare il disegno di legge tenendo conto del diverso significato delle proposte e degli interventi.

Vorrei fare qualche riferimento nel merito per giustificare o motivare, almeno dal mio punto di vista, la necessità di interventi nei settori a tecnologia avanzata. Da più parti negli ultimi anni, ma anche recentemente, gli esperti sono intervenuti su queste materie. Non tutte le analisi sono concordanti, tuttavia vorrei richiamare alcune considerazioni generali. Spesso l'industria europea nei settori ad alta tecnologia è considerata non sufficientemente competitiva nei confronti soprattutto degli Stati Uniti. Alcuni autorevoli commentatori sostengono che in Europa le operazioni di risanamento sono state per lungo tempo assai più timide, più lente, che negli Usa. Nel settore *high-tech*, il progetto *Airbus* sta mostrando una certa vitalità per quanto riguarda il tentativo di recuperare il terreno perduto, e anche nel settore della difesa siamo in presenza di un tentativo, fatte le dovute proporzioni, di raggiungere un certo grado di competitività.

È in corso un'attività di razionalizzazione un po' in tutti i comparti dei settori tecnologici avanzati. In questo quadro anche l'industria italiana sta svolgendo il suo ruolo. Vi sono condizioni produttive sufficientemente difendibili nel campo dell'aeronautica militare, dell'elettronica, degli armamenti terrestri e navali, della navalistica e dell'aerospaziale. Tuttavia, secondo alcuni commentatori, tale giudizio sarebbe ottimistico: essi infatti sostengono che la situazione

dell'industria aerospaziale italiana è tutt'altro che buona.

È comunque certo che nello scenario europeo è in atto uno scontro per la supremazia nazionale e tutto questo rende ancora più difficile la possibilità di trovare intese e la suddivisione del lavoro su progetti e programmi. L'Italia, secondo i citati commentatori, sarebbe in una posizione di retroguardia assoluta rispetto alle tre grandi dell'aerospaziale europeo, cioè la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Comunque nessuno dei commentatori mette in discussione la necessità di un polo industriale europeo nel settore spaziale, sia in campo militare che civile, come scelta unica per fronteggiare i colossi statunitensi.

I settori industriali dell'aeronautica, dello spazio e della difesa (quest'ultima per le componenti elettronica ed aeronautica) hanno operato sino al 1990 in un quadro di riferimento in cui il costo di produzione costituiva una variabile indipendente in quanto l'elemento condizionante era costituito da una ricerca esasperata di prestazioni al limite superiore dello stato dell'arte. In buona sostanza considerazioni politiche, sia di carattere militare sia di prestigio statale, permettevano di trascurare qualsiasi valutazione economica sui costi delle produzioni.

L'allentarsi della tensione fra i due grandi blocchi geopolitici ha fatto tramontare questo modello economico, mettendo in crisi i tre settori sopra indicati che, fra l'altro, per la tipologia delle produzioni risultano strettamente interconnessi fra di loro.

Negli Stati Uniti d'America la ristrutturazione industriale di quest'area produttiva è stata portata avanti con forte decisione., sia nel settore aeronautico sia nel settore aerospaziale, creando un comparto estremamente competitivo.

In Europa invece la struttura industriale risulta ancora molto frazionata, con strutture sopradotate di personale. Occorre, però, ribadire che l'Italia si presenta al confronto con i *partners* europei, dopo un'efficace azione di razionalizzazione.

Secondo un recente rapporto dell'Enea, la quota dei settori ad elevata tecnologia sul totale delle nostre esportazioni è passata da un già modesto 14,6 per cento del 1990 al 14,7 per cento del 1995. Tale quota va poi confrontata con il 22,5 per cento della Germania, il 27,6 per cento della Francia, il 36,8 per cento della Gran Bretagna, il 40,7 per cento degli Stati Uniti, il 32,5 per cento del Giappone, nonché con il 36,7 per cento dell'Olanda, il 22,6 per cento della Svezia e il 14,6 per cento della Spagna.

La sintesi del citato rapporto dell'Enea informa anche sul fatto che la forte svalutazione del 1992, che ha inciso notevolmente sull'andamento positivo della nostra bilancia commerciale, ha avuto un effetto modesto sulla competitività dei nostri prodotti ad alta tecnologia: erano il 3,4 per cento delle esportazioni mondiali nel 1990 e sono stati il 2,7 per cento nel 1995, mentre ben diverso è stato l'andamento della domanda internazionale.

Questi dati sono poi confermati anche dall'andamento degli investimenti esteri, sia in entrata, dove si conferma la scarsa attrattività del nostro paese per investimenti tecnologici da parte di imprese estere, sia in uscita, dove i nostri investimenti seguono essenzialmente una specializzazione produttiva sempre meno imperniata sulle produzioni ad elevato contenuto tecnologico.

Questo declino, sempre secondo il citato rapporto, colpisce soprattutto le regioni del Nord-Ovest con una dinamica negativa e solo parzialmente compensata dallo sviluppo tecnologico di alcuni comparti nel Nord-Est. La situazione del Mezzogiorno si conferma in termini di profonda esclusione per quanto riguarda le esportazioni di alta tecnologia, mentre, nel quadro dei dati relativi all'andamento del commercio estero, si è registrata una certa crescita delle regioni meridionali.

Le tendenze in atto registrate nel rapporto dell'Enea, e la forbice interna che tende ad aggravarsi in termini di produzione e di competitività, rendono concreto il rischio di un ulteriore arretramento rispetto al resto

dell'Europa, che a sua volta mostra segni di cedimento nei confronti di USA e Giappone.

Questo giudizio coincide peraltro con alcuni dei commenti che ho già avuto modo di citare. Mi pare che vi siano sufficienti ragioni per accelerare l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Fatta questa premessa sulle intenzioni e lo spirito del provvedimento che consta di 11 articoli, credo sia utile fornire qualche ulteriore elemento di valutazione sugli articoli di maggiore portata politica e di maggiore impegno finanziario, anche alla luce delle modifiche apportate dal lavoro svolto dalla 10<sup>a</sup> Commissione in sede referente.

Cominciando dai primi due articoli, si può dire che essi costituiscono una svolta nell'impegno per il rilancio del settore aeronautico, che sta attraversando in Europa una fase molto delicata e che richiede da parte nostra uno sforzo di razionalizzazione del nostro sistema produttivo e un forte aggancio di *partnership* a livello europeo e internazionale.

Oltre al settore aeronautico i due primi articoli trattano del settore spaziale e dei prodotti elettronici *high-tech* suscettibili di impiego duale.

Per quanto riguarda il merito, con l'articolo 1 del provvedimento vengono autorizzati gli interventi del Ministero dell'industria per la realizzazione, nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ai quali garantire la partecipazione di imprese italiane. I commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 1 in questione autorizzano il Ministero dell'industria ad adottare misure per garantire la partecipazione delle imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente nell'ambito della cooperazione europea. La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato due emendamenti tendenti a rafforzare, tra i criteri di valutazione ai quali devono essere sottoposti i predetti interventi, quello relativo alla capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata ed il criterio secondo il quale tali partecipazioni debbono non tanto

adeguare quanto migliorare le condizioni di competitività delle nostre industrie in campo internazionale.

Lo stanziamento a tal fine è previsto nel successivo comma 4, che prevede limiti di impegno di 64,2 miliardi a partire dal 1999 e di 84,7 miliardi a partire dall'anno 2000, con un investimento valutato in lire 2000 miliardi.

Al comma 3 dell'articolo 1, destinato come si è visto alla partecipazione dell'industria aeronautica, si prevede anche di dare una prima attuazione ai programmi per la realizzazione del nuovo modello di difesa.

L'articolo 2 delinea invece una disciplina complessiva dei programmi nel settore aerospaziale e nelle tecnologie cosiddette duali. Si tratta di rafforzare la capacità di competizione a livello internazionale delle industrie e della ricerca scientifica italiana, e per tale materia il Governo sostanzialmente chiede una delega per poter varare un apposito regolamento che dovrebbe consentirgli una attività più snella. La 10<sup>a</sup> Commissione ha votato tre emendamenti al comma 2 dell'articolo 2, tendenti a sopprimere la lettera e), relativa a programmi applicativi di interesse di Amministrazioni pubbliche, ed a razionalizzare e meglio definire i contenuti delle lettere a) e b), relative alla promozione di progetti o programmi innovativi e per un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti nei settori aeronautico ed aerospaziale. Infine la 10<sup>a</sup> Commissione ha votato un emendamento tendente a sottoporre tutti gli interventi previsti all'articolo 1, comma 1, riguardanti l'industria nazionale ad alta tecnologia, alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevedono, tra l'altro, la presentazione, da parte del Governo al Parlamento, di una relazione annuale illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

L'articolo 3 dispone l'attivazione dei fondi previsti dalla legge finanziaria 1998

per attività di studio, di analisi e di elaborazione nel settore delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria, utilizzando anche strutture e personale adatto a questo scopo. In tal modo il Ministero (alla stregua di altre Amministrazioni) intende dotarsi di una migliore e più efficace struttura capace di aggiornate analisi e proposte nei settori di propria competenza.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative alla nota questione del personale proveniente dal soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e del personale delle imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa. Con la norma in esame si sana una situazione di carenza del personale del Ministero, inquadrando - senza oneri aggiuntivi - il personale dell'Ente cellulosa e carta già operante al suo interno (si tratta della ricollocazione di oltre 160 dipendenti). L'obiettivo viene raggiunto rendendo indisponibili nella pianta organica i posti attualmente vacanti fino al riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie.

Con questa operazione si dà una immediata risposta alle carenze in organico e si risolve anche una situazione annosa del personale interessato, che ha forti risvolti sociali.

Sempre all'articolo 4, comma 2, si autorizza il Ministero del lavoro ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento per agevolare l'esodo di lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Il comma 3 circoscrive l'efficacia temporale di questa normativa.

L'articolo 5 tratta la complessa materia dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, una vicenda ferma da due anni che con queste norme troverà una completa attuazione, dando senso al Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati alimentari all'ingrosso, perchè lo dota di uno strumento non solo di controllo della distribuzione all'ingrosso, ma soprattutto del controllo dei prezzi, diventando un reale strumento di programmazione della produzione agricola nazionale, particolar-

mente importante in questa fase in cui l'intera politica agricola della Comunità europea potrebbe essere ridiscussa radicalmente.

Nello stesso articolo 5 si interviene sui meccanismi di finanziamento della rete dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati da società consortili, intervenendo sulla durata del mutuo agevolato che viene unificata a 15 anni sia per il Mezzogiorno sia per il Nord, ferma restando una situazione di vantaggio per il Mezzogiorno, sia rispetto al tasso agevolato (30 per cento del tasso di riferimento contro il 50 per cento del Centro Nord) che per l'importo del mutuo (40 per cento contro il 35 per cento del Centro Nord). Il dato politico fondante dell'articolo consiste in questo: si concorre a garantire l'equilibrio finanziario delle società consortili, a quasi totalità di capitale pubblico. La mancanza di queste norme costringerebbe le amministrazioni pubbliche di riferimento a sanare gli squilibri di gestione con ricorso al mercato finanziario a tassi normali di interesse, con inevitabili successive ripercussioni sui prezzi all'ingrosso, visto che l'impegno cogente all'equilibrio finanziario per le società consortili vedrebbe queste ultime costrette ad innalzare i canoni di concessione alle imprese grossiste. Anche qui l'intento del Governo è di concorrere alla stabilità dei prezzi, controllando alla fonte qualsiasi elemento di riaccensione dell'inflazione.

L'articolo 6 contiene norme di rifinanziamento dei vari interventi in campo economico e proroghe di incentivi inerenti a materie già trattate in altri provvedimenti di legge (la questione dei ciclomotori, il rifinanziamento della legge n. 317 del 1991, la riconversione delle aree minerarie in crisi, l'Istituto di promozione industriale, la promozione di procedure finanziarie nel settore commerciale).

In particolare si ripropone il tema delle agevolazioni per l'acquisto di ciclomotori, per le quali è prevista una proroga al 28 febbraio 1999. Il meccanismo di proroga è sostanzialmente analogo a quello già adot-

tato nel settore automobilistico. Una prima questione che la 10<sup>a</sup> Commissione ha affrontato riguarda la decisione di comprendere all'interno della proroga anche il periodo di alta stagione. Come è noto, il provvedimento è riuscito a realizzare uno svecchiamento molto limitato, probabilmente sia perché il periodo non era esattamente il più favorevole, sia perché si sono accavallate una serie di altre norme che hanno creato una certa incertezza nel mercato rispetto alla possibilità di utilizzare questi strumenti. Il Governo ha presentato un emendamento, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione, tendente a meglio precisare il periodo di vigenza delle predette agevolazioni, dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999. La Commissione ha altresì approvato un emendamento tendente ad estendere dal 1° gennaio 1990 al 1° gennaio 1991 la data di immatricolazione dei ciclomotori e dei motoveicoli da rottamare.

Un'altra considerazione che rimane aperta credo riguardi il sostegno ai veicoli a trazione elettrica, un settore ancora poco sviluppato, che andrebbe invece sostenuto.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha poi soppresso, con un ulteriore emendamento, lo stanziamento di 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a favore dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), contenuto al comma 7 dell'articolo 6. La questione sollevata da più parti ha riguardato sostanzialmente la discussione in atto in merito all'Agenzia Sviluppo Italia, che dovrebbe occuparsi in modo particolare della promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Considerato che l'IPI è uno dei tanti enti che operano nel Mezzogiorno, si è ritenuto di dare un segnale riguardo alla evidente incoerenza tra le misure di innovazione e altre di tipo contrastante che danno invece l'idea di una certa continuità con il passato.

L'articolo 6 prevede inoltre norme per il rifinanziamento dei consorzi di sole imprese, consorzi misti e consorzi fidi in riferimento alla legge n. 317 del 1991 e del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tec-

nologica istituito presso il Ministero dell'industria. Mi limito a richiamare, per non soffermarmi su tutti gli aspetti, le norme per l'attuazione della politica mineraria. Si tratta di un argomento che è tornato più volte nei provvedimenti che abbiamo assunto nel corso degli ultimi tempi e credo che il disegno di legge al nostro esame possa in qualche modo tentare di dare una sistemazione nelle realtà dove già sono presenti dei programmi di risanamento e di intervento, che riguardano una serie di regioni del nostro paese, come la Toscana, la Sardegna, il Piemonte e la Sicilia.

Sempre all'articolo 6, il Governo ha presentato un emendamento, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione, tendente a riformulare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, riguardante una più aggiornata definizione dei distretti industriali; con tale norma vengono altresì delegati alle regioni l'individuazione dei sistemi produttivi locali e il finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo predisposti da soggetti pubblici o privati.

Infine la 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato un emendamento all'articolo 6, tendente a facilitare il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto.

L'articolo 7 interviene in modo particolare sulle questioni inerenti alle attività minerarie, unificando gli stanziamenti di settore sia per quanto riguarda la ricerca in Italia sia per quanto riguarda le coltivazioni minerarie all'estero. Esso contiene una norma concernente gli interventi per i territori colpiti da eventi sismici del 1980-1981. Spero che possa essere l'occasione per chiudere una questione aperta da lungo tempo. Una norma specifica riguarda le miniere del Sulcis.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato un emendamento all'articolo 7 tendente a consentire che a decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 del Fondo europeo per lo

sviluppo regionale, sia corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione ed adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.

L'articolo 8, sia pure attraverso una modesta dotazione finanziaria, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, vuole essere uno stimolo al rinnovamento per gli impianti a fune, per migliorarne lo standard di efficienza e di sicurezza. Si istituisce a tal fine un apposito fondo presso il Ministero dell'industria. La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato un emendamento che stanziava ulteriori 5 miliardi per l'anno 2000.

L'articolo 9 riguarda le modifiche alla legge n. 236 del 1991 in materia di pesi e misure. Esso prevede l'adeguamento alle norme dell'Unione europea in materia di pesi e misure. Si tratta di un atto dovuto rispetto ad una infrazione corrente contestata dalla Comunità Europea che punta l'indice su nostre norme restrittive in materia: oltre a costituire un adeguamento formale agli orientamenti comunitari, la disposizione costituisce un adeguamento sostanziale rispetto al movimento di merci e strumenti garantendo la reciprocità rispetto alle analisi tecniche che devono accompagnare questi movimenti.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato un emendamento tendente a sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, con lo scopo di facilitare le procedure per la verifica prima CEE degli strumenti di alcune categorie, qualora gli uffici metrici non siano in grado di espletare tale compito. In tal caso si prevede che la verifica possa essere delegata ad enti ed istituti pubblici, o a loro aziende, o a fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore merceologico.

L'articolo 10 reca il finanziamento delle attività di formazione e monitoraggio, previste dalla legge n. 266 del 1997, sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive. Esso torna su

un argomento che è già stato oggetto di una discussione molto impegnata in occasione dell'approvazione della citata legge n. 266 del 1997. Si tratta di fornire al Ministero dell'industria i mezzi finanziari per svolgere l'attività di valutazione e controllo degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive previste da quella legge. La richiamo perché è stata argomento di discussione in quanto, come forse ricorderete, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati era prevista l'istituzione di un'ulteriore Commissione bicamerale che si sarebbe aggiunta alle Commissioni permanenti. Credo invece che con il tipo di soluzione trovata il Ministero dovrà confrontare le valutazioni effettuate con le Commissioni permanenti competenti, cioè la 10<sup>a</sup> Commissione del Senato e della Camera.

La 10<sup>a</sup> Commissione ha approvato un emendamento che aggiunge un nuovo articolo al testo, tendente ad apportare alcune modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Si provvede in primo luogo ad aumentare di un anno la durata degli organi delle camere di commercio: la durata del Consiglio, della Giunta e del Presidente passa da quattro a cinque anni, quella del Collegio dei revisori dei conti da tre a quattro anni.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, si prevede che l'Unioncamere possa acquisire direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche. Di converso l'Unioncamere è impegnata a mettere a disposizione delle medesime amministrazioni le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, senza alcun onere.

L'articolo 11, infine, prevede il finanziamento del programma di fusione nucleare denominato «Ignitor» ed altri aspetti che riguardano la copertura delle spese previste nel provvedimento in discussione. Rilevante



sotto il profilo della politica di ricerca scientifica è il rilancio del progetto «Ignitor» per realizzare il programma di fusione nucleare a freddo con uno stanziamento di 20 miliardi. Il Governo ritiene utile spingere su questo filone di ricerca, alimentando anche i rapporti internazionali che una ricerca di questo tipo comporta.

Queste sono le cose che in sostanza dobbiamo valutare. Ovviamente molte questioni andrebbero approfondite, ma ritengo che questi elementi ci consentiranno quanto meno di svolgere una prima discussione generale e poi di entrare nel merito delle singole valutazioni.

Prima di concludere è utile ricordare un fatto di un certo rilievo politico che si è intrecciato con l'*iter* del provvedimento al nostro esame: mi riferisco all'emendamento del Governo concernente la disciplina delle società professionali.

La proposta governativa era motivata da un precedente legislativo e precisamente dall'articolo 24, recante «norme in materia di attività di assistenza e consulenza», inserito nella legge n. 266 del 7 agosto 1997, in materia di «interventi urgenti per l'economia». Tale articolo al comma 1 recita: «L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato». Il comma 2 dello stesso articolo 24 dà mandato al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competen-

za, con il Ministro della sanità, di fissare con proprio decreto i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Dopo molte pressioni parlamentari ed extraparlamentari, l'emendamento del Governo al disegno di legge in esame è stato dichiarato improponibile. Tutto ciò avveniva mentre si completava l'*iter* di un altro disegno di legge, la cosiddetta «Merloni-ter», che prevede la possibilità, per le cosiddette professioni tecniche, di costituire delle società.

Questa esperienza ci dimostra quanto arduo sia il percorso della modernizzazione del paese. Tuttavia è necessario riprendere il dialogo con tutti i soggetti interessati per estendere l'azione riformatrice, con gli adeguamenti necessari, a tutte le professioni intellettuali.

Infine, ricordo all'Assemblea che il provvedimento in discussione ha iniziato il suo *iter*, nella 10ª Commissione permanente, in sede deliberante, a mio avviso giustamente, sia per ragioni d'urgenza che per ragioni di merito.

I Gruppi dell'opposizione hanno chiesto e ottenuto la sede referente.

Dopo l'ampia e costruttiva discussione in Commissione voglio augurarmi che tutti i Gruppi contribuiscano all'approvazione rapida del disegno di legge al nostro esame.

LARIZZA, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRANTE)

22 settembre 1998

**sul testo del disegno di legge**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

29 settembre 1998

**su emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1, 8.5, 1.21, 11.0.1, 6.6, 6.10, 6.11, 6.3, 6.1, 6.7, 4.0.1, 7.3 e 11.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 10.0.6 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione della precisazione che da esso non derivano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

7 ottobre 1998

**su ulteriori emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 8.1 (nuovo testo) e di nulla osta sull'emendamento 4.0.1 (nuovo testo) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nel senso di prevedere la facoltà per le Camere di commercio, nell'ambito delle proprie risorse, di effettuare gli inquadramenti del personale.

**PARERE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE****(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

(Estensore: CAPALDI)

3 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando altresì che gli incentivi attinenti all'acquisto di ciclomotori, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6, dovrebbero essere subordinati al fatto che tali veicoli siano conformi alla direttiva 97/24/CE e contribuiscano ad un'effettiva riduzione dell'inquinamento acustico, in conformità con la legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Del presente parere si richiede la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: TAPPARO)

30 luglio 1998

Considerando che lo sviluppo di una strategia industriale europea nei settori ad alta tecnologia costituisce una delle condizioni per l'avvio di una politica estera di difesa comune, di cui spesso si lamenta l'assenza, e che esso viene indicato nel Trattato di Amsterdam e negli altri impegni assunti a livello comunitario come uno degli aspetti fondamentali per il rilancio dell'occupazione, la Giunta sottolinea l'esigenza di un'accelerazione della partecipazione - avviata con il provvedimento in esame - delle industrie italiane dei suddetti settori al processo di integrazione del sistema industriale europeo ed esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge.

La Giunta, inoltre, esprimendo apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 9, che consentono di superare la procedura di infrazione in materia di pesi e misure n. 96/2253, avviata dalla Commissione europea a carico dell'Italia, sollecita l'adozione e l'applicazione di norme comunitarie armonizzate sulle prescrizioni tecniche che consentano di superare l'attuale principio del mutuo riconoscimento.

In relazione ai commi 6 e 7 dell'articolo 7 la Giunta fa presente infine l'esigenza di verificare se le agevolazioni previste per la società di cui all'articolo 5 della legge n. 351 del 1985, a seguito del recesso dell'ENI e dell'ENEL dallo sviluppo delle tecnologie innovative nell'utilizzazione del carbone estratto nel bacino del Sulcis, non configurino aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Interventi per il settore aeronautico)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con motivata valutazione del comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in fun-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Interventi per il settore aeronautico)*

1. *Identico.*

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **sulla base di parere espresso dal** comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, **che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari**, in merito:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di mantenere convenienti livelli dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

d) all'adeguamento alle condizioni di competitività internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 84.700 milioni a decorrere dall'anno 2.000.

Art. 2.

*(Programmi dei settori aerospaziale e duale)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) alle capacità di **ampliamento** dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

d) **al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale**;

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2.

*(Programmi dei settori aerospaziale e duale)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento dell'autonomia tecnologica, della capacità sistemica e della competitività a livello internazionale dell'industria italiana, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, l'ampliamento dell'occupazione qualificata e la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali specialmente nell'ambito dell'Unione europea. I criteri puntuali per valutare la priorità dei singoli progetti e programmi saranno definiti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono disciplinati con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere alle Commissioni parlamentari, il regolamento può comunque essere emanato. Il regolamento si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a*) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento dell'autonomia tecnologica, della capacità sistemica e della competitività a livello internazionale dell'industria italiana, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, l'ampliamento dell'occupazione qualificata e la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali specialmente nell'ambito dell'Unione europea. I criteri puntuali per valutare la priorità dei singoli progetti e programmi saranno definiti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, **da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.**

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono disciplinati con regolamento, da emanare, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. **Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo.** Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a*) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, tramite finanziamenti, con restituzione mediante quote sui ricavi correlati al progetto o programma, per concorrere alla copertura del fabbisogno delle attività fino alla realizzazione di prototipi, prove e industrializzazione, favorendo in modo particolare, con la concessione di contributi in conto capitale in luogo dei finanziamenti, la realizzazione, nell'ambito del progetto o programma, di elementi particolarmente innovativi per contenuto tecnico;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a) riducendo, mediante concorso in conto interessi alle imprese per periodi congrui sui mutui concessi da istituti di credito, l'onerosità del fabbisogno finanziario connesso al circolante di programma ed alle esigenze di finanziamento anche indiretto del cliente finale;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire **con le modalità di cui alla lettera a)**, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) consentire, in relazione ad urgenti necessità e nell'attesa di provvedimenti specifici di finanziamento, l'avvio di program-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, **comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;**

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a) **intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;**

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) *identica;*

*soppressa;*



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mi applicativi di interesse di Amministrazioni pubbliche nei settori di cui al comma 1, autorizzando l'assunzione di impegni pluriennali del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato riguardanti le fasi iniziali;

f) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

g) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni e di lire 84.800 milioni rispettivamente con decorrenza dal 1999 e dal 2000.

Art. 3.

*(Studi e ricerche  
per la politica industriale)*

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica;*

f) *identica.*

**4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.**

5. *Identico.*

Art. 3.

*(Studi e ricerche  
per la politica industriale)*

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'in-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dustria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 4.

*(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)*

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dustria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, **sentite le Commissioni parlamentari competenti**, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 4.

*(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)*

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti **accertati** delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, tenuto conto del contratto collettivo nazionale stipulato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore assicurativo.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 5.

*(Mercati agro-alimentari all'ingrosso)*

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del siste-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro **del lavoro della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti**, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, **nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

3. *Identico.*

Art. 5.

*(Mercati agro-alimentari all'ingrosso)*

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del siste-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ma nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti**, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 27 miliardi.

Art. 6.

(*Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi*)

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, anche a trazione elettrica, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati entro il 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 1990».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1997».

4. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 17 miliardi, per l'anno 2000, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23 comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 20 miliardi per l'anno 1998.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

7. Per il finanziamento dei programmi di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi*)

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, anche a trazione elettrica, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati **dal 12 agosto 1998 al** 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio **1991**».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è autorizzata la spesa di lire 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento dell'IPI tramite versamento di anticipazioni, di durata non superiore a sei mesi, sulla base del programma annuale di attività approvato ai sensi della normativa vigente. Al relativo onere, quantificato in lire 29 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede tramite corrispondente riduzione dei medesimi anni allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base «aree depresse» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e successive modificazioni, per gli incentivi industriali.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1998 e lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:**

**«1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.**

**2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.**

**3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonchè al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati».**

**9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale».**

**10. Le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1994, n. 116, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione ai comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della dichiarazione di inizio lavori conseguente a concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 4**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

9. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 12 miliardi per il 1998 e 7 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appositi capitoli dell'entrata.

Art. 7.

*(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme)*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono annualmente ripartite le disponibilità dei capitoli dell'unità previsionale di base 6.2.1.14 «Risorse del sottosuolo», di competenza del Centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, o della relazione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, per le opere relative a quanto previsto dalla richiamata lettera b), nonchè di una apposita dichiarazione attestante l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.**

**11. Identico.**

Art. 7.

*(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme)*

1. *Identico.*



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dustria, del commercio e dell'artigianato, per le finalità dei diversi settori della politica mineraria, tenuto conto dei fabbisogni per gli interventi di competenza statale, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche per la ricerca mineraria operativa e per le attività minerarie all'estero e di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

3. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

4. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

5. Le risorse finanziarie previste, dall'articolo 57, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ammontanti a lire 25 miliardi, sono integrate con l'importo di lire 7.500 milioni, rivenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis.

6. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

7. La società di cui al comma 6 è tenuta a presentare un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

Art. 8.

*(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)*

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. La società di cui al comma 6 è tenuta a presentare, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

**8. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

**«I-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al Regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.**

Art. 8.

*(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)*

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'in-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

novazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

Art. 9.

*(Modifiche alla legge  
29 luglio 1991, n. 236)*

1. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 lu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

novazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 e **di lire 5 miliardi a decorrere dal 2000.**

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione**, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

Art. 9.

*(Modifiche alla legge 29 luglio 1991,  
n. 236, e al decreto del Presidente della  
Repubblica 12 agosto 1982, n. 798)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

glio 1991, n. 236, la lettera *e*), è sostituita dalla seguente:

«*e*) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

Art. 10.

*(Attività di valutazione delle leggi)*

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonché per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:**

**«Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.**

**Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee».**

Art. 10.

*(Attività di valutazione delle leggi)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### **Art. 11.**

*(Disposizioni concernenti le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «cinque», e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 11.

(*Copertura finanziaria*)

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera g), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.**

**3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.**

Art. 12.

(*Copertura finanziaria*)

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 20.000 milioni per il 1998, a lire 160.300 milioni per il 1999 e a lire 351.600 milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 20.000 milioni per il 1998, a lire 160.300 milioni per il 1999 e a lire **356.600** milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. *Identico.*

### **Art. 13**

*(Entrata in vigore)*

**1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

